

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 188 del 11 marzo 2002

**SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 72 della L.R. 11/8/01 n. 10.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO, che l'art. 72 della L.R. 11/8/01 n. 10, in relazione ai danni causati dalla BSE al settore del commercio al dettaglio delle carni, estende gli interventi, di cui alla L.R. 4/4/95 n. 9, all'attività dei consorzi e delle cooperative fidi svolte a favore degli operatori commerciali al dettaglio del comparto carni, a misure di sostegno alle attività, medesime,

che tali interventi integrativi riguardano contributi in conto interessi nella misura di 5 punti percentuali, per operazioni di credito di importo non superiore a £ 30.000.000 (trentamiliardi) e di durata non superiore a 5 anni, garantite dalle cooperative e consorzi fidi secondo i meccanismi previsti dalla citata legge regionale 9/95;

che il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 9/95 demanda a successivi atti la individuazione delle attività di servizi funzionali all'attività commerciale che possono fruire degli interventi di cui alla normativa medesima;

che l'art. 72 della L.R. 10/01 demanda le norme di attuazione per la fruizione dei benefici ad apposito regolamento;

che si rende opportuno individuare, con atto regolamentare, le attività di servizi funzionali alle attività commerciali che possono fruire degli interventi di cui alla L.R. 4/4/95 n. 9

CONSIDERATO che con deliberazione n. 6052 del 9/11/2001 la Giunta Regionale ha approvato detto regolamento;

che il comma 1 dell'art 1 della L.C. 22/11/99 n. 1 prevede che, i regolamenti regionali siano emanati con atto del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 72 della L.R. 11/8/2001 n. 10;

VISTA la L.R. 4/4/95 n. 9;

VISTO l'art. 1 della L.C. 22/11/99 n. 1

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 6052 del 9/11/2001;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- Di emanare il regolamento allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire che detto regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C.

11 marzo 2002

Bassolino

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA L.R. 11/08/01 n.° 10**

**Articolo 1**

**Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art 72 della L.R. 11/08/01 n.° 10 gli operatori commerciali al dettaglio di carni (codice di attività ISTAT **52.22.1**), aderenti a consorzi o cooperative fidi, che presentino le seguenti caratteristiche:
  - a) forma giuridica di imprenditori individuali o di società;
  - b) iscrizione al registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2000;
  - c) sede legale ed operativa nella Regione Campania;
  - d) caratteristica di piccola impresa, ai sensi della normativa vigente, e numero di dipendenti non superiore a cinque, alla data del presente decreto;
  - e) incidenza dei costi di acquisto di carne bovina sul totale dei costi di acquisto di merci non inferiore al 50%, con riferimento all'anno 2000;
  - f) assenza di concessione di contributi regionali, nazionali e comunitari in data successiva all'anno 1999;
  - g) assenza di pendenze con gli enti previdenziali;
  - h) non soggetti a procedure concorsuali;
  - i) presenza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione antimafia.
  
2. I consorzi e le cooperative fidi, cui aderiscono i soggetti individuati al precedente comma 1, devono, all'atto della presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1, possedere i seguenti requisiti:
  - a) sede legale nella Regione Campania;
  - b) statuto ispirato a principi di mutualità con assenza di scopi di lucro;
  - c) capacità operativa almeno a livello provinciale;
  - d) almeno n.° 50 imprese, associate, del settore del commercio e del settore dei servizi che operino nelle attività previste dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 04/04/95 n.° 9;
  - e) disporre di convenzioni operative, con banche, conformi al presente regolamento.

**Articolo 2**

**Natura e limiti del contributo regionale**

1. Il contributo regionale previsto dall'art. 72, comma 1, della L.R 10/01, concerne gli interessi versati e da versarsi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 a fronte di operazioni di credito poste in essere, a norma di apposite convenzioni stipulate da banche con i consorzi o le cooperative di garanzia fidi e da questi ultimi garantite, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) importo definito e comunque non superiore a 30 milioni di lire;
  - b) durata definita e comunque non superiore a 5 anni;
  - c) tasso fisso alle condizioni previste dalle convenzioni bancarie.

2. Il contributo è concesso, in termini percentuali, nella misura del 5% del capitale su base annua, ed, in termini assoluti per un importo pari alla differenza tra gli interessi annui calcolati, nei relativi piani di ammortamento, al tasso pieno e al tasso agevolato, decurtato, cioè, del contributo regionale di 5 (cinque) punti percentuali.
3. Le operazioni di credito, di cui al precedente comma 1 devono risultare deliberate dalle banche successivamente alla data di pubblicazione della L.R. 10/01 e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di contributo.

### **Articolo 3**

#### **Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo**

1. Le domande di contributo, a firma dei legali rappresentanti delle imprese beneficiarie sono presentate, attraverso la cooperativa o consorzio fidi, al Presidente della Giunta Regionale ed inviate, con raccomandata o consegna a mano, al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro 90 (novanta) gg. dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURC.
2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede esclusivamente il timbro a data dell'ufficio postale accettante ovvero, in caso di consegna a mano, la data di consegna attestata dall'Ufficio ricevente.
3. I consorzi o le cooperative fidi trasmettono le domande di contributo corredate della seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore della cooperativa o del consorzio, nonché copia degli atti di nomina degli amministratori;
  - b) copia delle convenzioni, stipulate dalla cooperativa o dal consorzio con gli istituti finanziatori, di contenuto conforme alle norme del presente regolamento;
  - c) dichiarazione, sottoscritta dal presidente della cooperativa o consorzio, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.° 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 dell'art. 1, nonché l'ammontare del fondo rischi;
  - d) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.° 445, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa, riguardante l'elenco delle imprese socie richiedenti, con l'indicazione dell'affidamento garantito;
  - e) documentazione, rilasciata dalla banca convenzionata, attestante per ciascuna impresa richiedente la linea di credito già erogata o deliberata, e l'importo degli interessi, già versati e da versare fino al termine del rapporto di credito, come risultante dal piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso pieno, specificamente indicato, e del tasso agevolato, decurtato, cioè, del contributo regionale di 5 punti percentuali;
  - e) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.° 445, dal legale rappresentante della ditta beneficiaria, dalla quale risulti che l'impresa destinataria del contributo è in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 dell'art. 1;
  - f) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.° 445, dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio fidi, circa l'accensione del c.c. bancario presso l'istituto di credito convenzionato, separato dal c.c. del fondo garanzia e vincolato alle finalità del presente regolamento, con impegno a restituire alla Regione Campania le somme non utilizzate e non utilizzabili nonché gli interessi maturati sul contributo concesso.
4. La mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento comporta la esclusione dai benefici.

#### **Articolo 4**

##### **Assegnazione dei contributi ai consorzi e cooperative di garanzia fidi**

1. I contributi, concessi a norma dell'art. 2, sono liquidati ai singoli consorzi e cooperative fidi in rate annuali anticipate con accredito su c.c., acceso presso la banca convenzionata, in regime di vincolo per capitale ed interessi, ed intestato alla cooperativa o consorzio fidi con denominazione "Contributi conto interessi Regione Campania".
2. Alla giacenza dei contributi accreditati sul c.c. può accedere la banca al fine di prelevare alla scadenza di ciascuna rata e per ogni singolo operatore, somme pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di interesse pieno e quella calcolata con l'abbattimento di 5 punti percentuali a carico della Regione Campania, così come previsto dalle specifiche convenzioni in essere.
3. Per le annualità successiva alla prima, i contributi saranno concessi e liquidati previa trasmissione della documentazione di cui al precedente art. 3, integrata da documentazione bancaria relativa all'utilizzo dei contributi già concessi.

#### **Articolo 5**

##### **Recupero dei contributi concessi**

1. Nell'atto di concessione dei contributi viene stabilito il termine, trascorso il quale, si procede al recupero dei fondi eventualmente inutilizzati o inutilizzabili da parte del consorzio o della cooperativa fidi.
2. Gli interessi maturati sulle somme assegnate dalla Regione Campania ai consorzi ed alle cooperative fidi possono, su domanda della cooperativa o del consorzio, e previo specifico atto di concessione, essere destinati all'incremento del fondo di garanzia costituito dal consorzio o dalla cooperativa medesima.

#### **Articolo 6**

##### **Individuazione attività di prestazione di servizi funzionali all'attività commerciale**

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della L.R. 04/04/95 n.° 9, le attività di servizio funzionali all'attività commerciale, che possono fruire degli interventi previsti da detta normativa, sono le seguenti:
  - a) consulenza per installazione di elaboratori elettronici;
  - b) fornitura di software e consulenza in materia di informatica;
  - c) elaborazione elettronica dei dati;
  - d) studi di mercato e sondaggi di opinione;
  - e) controllo di qualità e certificazione di prodotti;
  - f) studi di promozione pubblicitaria.